



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27.10.2020
In vigore dal 02.12.2020

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto	pag. 3/10
Art. 2 Principi generali	pag. 3/10
Art. 3 Informativa	pag. 3-4/10

Capo II – Disposizioni specifiche

Art. 4 Finalità	pag. 4/10
Art. 5 Soggetti designati	pag. 4-5/10
Art. 6 Autorizzati al trattamento	pag. 5/10
Art. 7 Caratteristiche degli impianti	pag. 5-6/10
Art. 8 Misure di sicurezza	pag. 6/10
Art. 9 Sicurezza dei dati	pag. 6/10
Art. 10 Accesso alla sala di controllo	pag. 7/10
Art. 11 Accesso ai sistemi di videosorveglianza	pag. 7/10
Art. 12 Registro degli accessi	pag. 7/10
Art. 13 Conservazione temporanea dei dati	pag. 7-8 /10
Art. 14 Rilascio copie	pag. 8/10
Art. 15 Accertamento di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia	pag. 8/10
Art. 16 Diritti dell'interessato	pag. 8-9/10
Art. 17 Rinvio	pag. 9/10
Art. 18 Entrata in vigore	pag. 10/10
Art. 19 Abrogazioni	pag. 10/10



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione, da parte del Comune, di sistemi ed impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. L'attività di videosorveglianza si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e nell'osservanza dei principi di necessità e proporzionalità.

2. I sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l'impiego dei dati personali, utilizzando solo quelli che risultino essere necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguitate.

3. I Direttori/Dirigenti/Alte Specializzazioni delle Aree/ Settori/Servizi di competenza, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, definiscono sia la localizzazione delle telecamere che le modalità di ripresa, allo scopo anche di evitare riprese estranee ai fini perseguiti o inutilmente dettagliate.

Analoghe direttive sono impartite dalla Giunta Comunale per l'utilizzo della strumentazione cosiddetta "mobile" di cui al successivo art.7, comma 4.

4. I dati personali, rilevati mediante le riprese video nelle aree videosorvegliate, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento.

5. E' vietata la divulgazione ed ogni uso superfluo di dati, immagini e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

6. La sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico richiede la previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, di cui all'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

7. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.

ART. 3 INFORMATIVA

1. Le persone devono essere informate che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata.

2. L'informativa viene fornita tramite cartelli, collocati prima del raggio di azione della Telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

3. I cartelli devono essere di formato e posizionamento tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Essi riportano indicazioni chiare e sintetiche sulla presenza di impianti di videosorveglianza: possono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati nelle ipotesi in cui le immagini siano solo visionate o anche registrate.

4. L'informativa completa delle informazioni sul trattamento dati relativo all'attività di videosorveglianza è pubblicata sul sito web del Comune.

5. L'informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

6. Quanto esplicitato nei precedenti commi 4 e 5 vale anche per le strumentazioni mobili, per le quali, qualora le circostanze lo consentano, è obbligo dichiararne l'accensione ai soggetti che vengono ripresi.

CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 4 FINALITA'

1. Il Comune, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avvalendosi dell'operato della Polizia Locale, ricorre alla possibilità di utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il perseguimento dei seguenti fini:

- salvaleguardia dell'incolumità e protezione degli individui, a garanzia di maggior sicurezza ai cittadini, attraverso la prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, in ambito di sicurezza urbana;
- tutela del patrimonio comunale, immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- prevenzione e repressione di condotte lesive del decoro urbano;
- controllo di determinate aree, anche in relazione alla viabilità ed al monitoraggio del traffico;
- presidio di accessi ad edifici pubblici ed a specifici siti comunali;
- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
- prevenzione e repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, e controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. La sorveglianza, tramite apparecchi elettronici, viene attivata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di garantire un controllo di situazioni ed avvenimenti, a tutela della protezione e dell'incolumità di persone e beni, nonché quale misura complementare, in sede di giudizio civile o penale, nel caso di fatti illeciti.

3. Il Comune, nell'ambito delle politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati raccolti possono essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un eventuale sistema di condivisione stabile della visione delle immagini, tra la centrale operativa della Polizia Locale e le centrali operative delle forze dell'ordine operanti sul territorio comunale.

La responsabilità in merito all'osservanza della disciplina in materia di privacy , è in capo a ciascuno dei suddetti soggetti, per la rispettiva attività di trattamento dei dati.

ART. 5 SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO DATI

1. Il Comandante della Polizia Locale ed i rispettivi Direttori/ Dirigenti/ Alte Specializzazioni delle Aree / Settori / Servizi interessati, sono i soggetti designati allo svolgimento di funzioni e compiti connessi al trattamento dei dati personali.

Essi sono nominati dal Titolare del trattamento dati, il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco.

2. Il Comandante della Polizia Locale è altresì designato quale responsabile della gestione dell'attività di videosorveglianza in capo al Comando.

3. Il soggetto designato di cui al precedente comma 1 ha il compito di:

- nominare per iscritto, in numero sufficiente a garantire una gestione funzionale ed efficiente dell'attività, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, ad accedere ai locali ove sono ubicate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini;
- individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite a ciascun operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati alla visione



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

delle immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali l'esportazione dei dati su supporti rimovibili.

- vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati in conformità agli scopi perseguiti, alle direttive impartite, alla normativa vigente, nonché ad eventuali specifiche disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali;
- rilasciare, a soggetti diversi dagli autorizzati al trattamento dati, le autorizzazioni di accesso nelle aree ove sono situati gli impianti ;
- impartire disposizioni in merito sia alla custodia dei locali ove sono situati gli impianti ed i sistemi sia alla conservazione delle registrazioni.

ART. 6 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI

1. Gli autorizzati al trattamento dati, nominati dal soggetto designato di cui all'art. 5, comma 1, possono accedere ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle specifiche operazioni per le quali sono stati autorizzati.

Essi devono rigorosamente attenersi alle istruzioni impartite dal soggetto designato.

ART. 7 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste (via etere e su fibra ottica) e di telecamere dislocate sul territorio, collegate alla centrale operativa della Polizia Locale. Il sistema, a circuito chiuso, ed il relativo elaboratore non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati.

2. Sono dislocati sul territorio anche dispositivi elettronici finalizzati al controllo delle targhe. Questi ultimi costituiscono strumenti per il controllo delle infrazioni al Codice della Strada e pertanto sono interconnessi a banche dati centrali per ulteriori verifiche ed accertamenti oltre che per finalità di incrocio dati.

3. Possono essere previsti altri sistemi a circuito chiuso, con registrazione locale, per il presidio di edifici pubblici o aree comunali che possano garantire sempre gli stessi livelli di sicurezza e di protezione sui dati e con la verifica degli accessi mediante i file di log.

4. La dotazione per la sicurezza si compone inoltre di strumentazione cosiddetta "mobile" come a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Le Body Cam (telecamere a bordo uomo),
- Le Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio),
- Le Foto Trappole (dispositivi mobili di sorveglianza di piccole dimensioni),
- Telecamere su Droni (dispositivi mobili per la sorveglianza in volo).

5. I dispositivi mobili verranno utilizzati da operatori della Polizia Locale previa autorizzazione del Comandante della Polizia Locale.

6. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di body-cam da utilizzare nel servizio esterno quando ciò sia necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita o l'incolumità dell'operatore,

Il trattamento di dati personali effettuato tramite questo sistema di videoriparessa è finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati.

Tutte le riprese non pertinenti devono essere immediatamente cancellate.

Gli assegnatari di body-cam sono espressamente autorizzati dal Comandante della Polizia Locale, che impartirà loro le prescrizioni di utilizzo alle quali si devono rigorosamente attenere.

7. Su tutto il territorio comunale potranno essere posizionate telecamere mobili con la possibilità di generare allarmi verso la centrale operativa della Polizia Locale per un

monitoraggio attivo.

Gli apparati di videosorveglianza mobili vengono posizionati secondo le necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

8. Il Comune può avvalersi della possibilità di coinvolgere i privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi.

Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune.

Per la disciplina ed i termini della convenzione si rinvia ad apposito atto di Giunta Comunale.

9. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private ad uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada.

Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune.

Per la disciplina, si rinvia alle disposizioni di cui al precedente comma 8.

ART. 8 MISURE DI SICUREZZA

1. I dati sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. La responsabilità, ai fini del trattamento dei dati personali, opera a far data dalla consegna, da parte della Ditta fornitrice, del sistema di videosorveglianza, effettuata con apposito verbale attestante la completezza dello stesso in ogni sua parte tecnica e la conformità alla normativa vigente.

ART. 9 SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi negli apparati server gestiti solo dalla centrale di registrazione presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato.

ART. 10 ACCESSO ALLA SALA CONTROLLO

1. L'accesso alla sala controllo, presso la Centrale Operativa del Comando Polizia Locale, è consentito, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, al Titolare del trattamento dati, ai Soggetti designati di cui all'art. 5, comma 1 ed agli Autorizzati di cui all'art. 6.

2. L'accesso di persone diverse dai soggetti indicati al precedente comma 1, deve essere autorizzato, di volta in volta, per iscritto dal Titolare del trattamento dati o dal Comandante della Polizia Locale, menzionando lo scopo dell'accesso, le prescrizioni a cui si devono attenere e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. L'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, deve essere preventivamente autorizzato, con contestuali istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.

3. Gli Autorizzati al trattamento dati, di cui all'art. 6, vigilano sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale, ai Soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, è stato autorizzato l'accesso, o su indebiti rilevamenti di dati.

ART. 11 ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito unicamente al Titolare del trattamento dati, ai Soggetti designati di cui all'art. 5, comma 1 ed agli Autorizzati al trattamento dati di cui all'art. 6.
2. In presenza di differenti competenze, specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. A tal fine, i predetti soggetti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione di accesso al sistema che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
3. I soggetti preposti ad interventi di manutenzione possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
4. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

ART. 12 REGISTRO DEGLI ACCESSI

1. Nei locali ove è ubicata la sala controllo viene conservato il Registro degli accessi sul quale vengono riportati: l'identità della persona autorizzata all'accesso (diversa dai soggetti di cui al precedente art. 10 comma 1), motivazione, orario di entrata e di uscita, dati eventualmente assunti e quant'altro si ritenga utile annotare.
2. La compilazione del registro è effettuata e sottoscritta da Soggetto autorizzato.

ART. 13 CONSERVAZIONE TEMPORANEA DEI DATI

1. La conservazione dei dati è limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, o nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
2. Per esigenze connesse all'espletamento delle attività di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini, rilevate dalle telecamere collegate alla centrale operativa della Polizia Locale, è estesa alle quarantotto ore successive alla loro registrazione.
3. Per l'attività di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati non può comunque superare i sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione espressamente motivate.
4. Un eccezionale allungamento dei tempi di conservazione dei dati e delle immagini registrate, oltre il temine massimo di sette giorni, derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, comporta il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.
5. I dati essenziali ai fini del sostegno probatorio delle violazioni stradali sono conservati fino all'esaurimento delle procedure, sanzionatorie o contenziose, connesse alle violazioni.
6. Il sistema è programmato in modo da operare automaticamente, al momento prestabilito e mediante sovra-registrazione, l'integrale cancellazione dei dati raccolti.
7. Quanto esplicitato nei paragrafi precedenti opera sia per gli impianti fissi di video sorveglianza sia per i dispositivi di sorveglianza mobili.

ART. 14 RILASCIO COPIE

1. L'acquisizione di copia delle immagini è prevista in capo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria.
2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1, il rilascio di copie delle immagini avviene nei confronti del soggetto che ne ha titolo in base a disposizioni di legge: in questo caso dovranno essere oscurate tutte le immagini eccedenti e non pertinenti la finalità della richiesta.

ART.15 ACCERTAMENTO DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Qualora vengano rilevate immagini di fatti configuranti ipotesi di reato, o rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o della tutela del patrimonio comunale, l'Autorizzato di cui al precedente art. 6 provvede ad informare tempestivamente le Autorità competenti.
2. Gli Autorizzati di cui al precedente art. 6, nell'ambito delle specifiche mansioni attribuite, procederanno alle opportune operazioni, utilizzando le immagini necessarie e non eccedenti lo scopo perseguito, ed all'eventuale successiva esportazione delle stesse su supporti rimovibili.
3. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, e di eventuali altre pubbliche Autorità indicate dalla legge, sulla base di provvedimenti dalle stesse emanati, in relazione a specifiche indagini.
4. Le disposizioni precedenti operano sia per le strumentazioni di sorveglianza fisse sia per quelle mobili.

ART.16 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. E' assicurato all'Interessato il diritto di accesso di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

L'Interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l'accesso alle informazioni elencate nell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, fra le quali le finalità, i destinatari, il periodo di conservazione.

2. L'Interessato può esercitare il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora i dati non siano più necessari per la finalità per cui sono stati memorizzati, o in presenza di trattamento illecito.

Gli ulteriori diritti in ambito di trattamento di dati personali, previsti nei successivi articoli del Regolamento UE 2016/679, trovano applicazione nella misura in cui siano concretamente esercitabili in considerazione della loro compatibilità con la disciplina dell'attività di videosorveglianza.

3. Per l'esercizio dei diritti, di cui al presente articolo, l'Interessato inoltra al Titolare del trattamento dati specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta r.r. o telefax o via mail tramite Pec., secondo le indicazioni riportate nell'informativa generale pubblicata sul portale del Comune.

All'Interessato devono essere preventivamente comunicate quali informazioni sono necessarie per soddisfare la richiesta, alla quale viene dato riscontro entro 15 giorni dal ricevimento.

L'Interessato accede esclusivamente ai propri dati personali, con impossibilità di identificazione di altri soggetti.

4. In caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'Interessato, il Titolare del trattamento dati può addebitare un contributo spese ragionevole, tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti, o rifiutarne il soddisfacimento qualora dimostri il carattere eccessivo o manifestamente infondato della richiesta.

5. L'Interessato, in caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva la possibilità del ricorso giurisdizionale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ART. 17 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 citato, ed alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione datata 8 aprile 2010. Si rinvia altresì alle Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso videosorveglianza.

2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia e successivi provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali e dai competenti organi europei.

3. Si richiama altresì il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 558 del 2 marzo 2012 sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale ed il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguitamento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

ART.18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni della ripubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Comunale.

ART. 19 ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 luglio 2011 n. 36, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 n. 60.